

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLAIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ARMANDO PLAIA

Seduta del 31/03/2026

FATTO

Parte ricorrente espone che dal mese di gennaio 2025 non risultano accreditati parte degli importi incassati tramite il POS fornito dalla resistente, e chiede all'ABF di "verificare e giustificare i mancati accrediti".

L'intermediaria resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per genericità della domanda, in quanto non sufficientemente determinata sia con riferimento alle richieste formulate (*petitum*), sia con riferimento agli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda (*causa petendi*). La richiesta di "verificare e giustificare i mancati accrediti" di alcune transazioni POS non indica il numero e le date degli stessi, il loro ammontare, né un arco temporale sufficientemente definito.

Soltanto in sede di repliche, a fronte delle contestazioni dell'intermediario, parte ricorrente produce documentazione da cui si evince il periodo (da gennaio 2025 a dicembre 2025), l'importo complessivo delle operazioni POS (€ 589.411,56), quello delle somme invece accreditate (€ 543.101,42) e l'importo ancora dovuto (€ 46.310,14).

L'intermediaria non contesta il contenuto di tali documenti, ma eccepisce la tardività della produzione, in quanto, anche a ritenere ammissibile una integrazione della domanda con quanto precisato in sede di repliche, rimarrebbe un sostanziale disallineamento tra il contenuto del ricorso e quello del reclamo,

tale che non potrebbe affermarsi che l'intermediario è stato posto nelle condizioni di risolvere bonariamente la questione insorta.

DIRITTO

L'odierna controversia concerne una contestazione relativa alla liceità della condotta della intermediaria in relazione al mancato accredito, da parte della intermediaria resistente, di alcuni importi incassati dalla ricorrente.

Preliminarmente, il Collegio è chiamato a valutare l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'intermediaria.

L'eccezione è fondata e deve essere accolta.

Con la domanda, parte ricorrente chiede a questo ABF di "verificare e giustificare i mancati accrediti" in relazione ad alcune transazioni POS, senza tuttavia indicare quali siano le operazioni oggetto di contestazione, che importo abbiano e in quale arco temporale, sufficientemente determinato e circoscritto, si collochino.

Soltanto in sede di repliche, i contorni di *petitum* e *causa petendi* emergono con sufficiente determinatezza e risulta parzialmente sanata l'originaria carenza deduttiva del ricorso, quanto meno con riferimento al periodo temporale di riferimento, all'importo complessivo delle operazioni POS, a quello delle somme accreditate e agli importi invece ancora dovuti. Pur non essendo tali richieste - segnatamente quella avente a oggetto l'importo ancora dovuto (€ 46.310,14) - oggetto di contestazione nel merito da parte della resistente, deve affermarsi l'eccessiva genericità e il carattere consulenziale della domanda, così come originariamente formulata, e, per altro verso, escludersi l'ammissibilità di una tardiva integrazione della stessa.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE